



Roma.....

Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio
e del Mare

Associazione Generale Cooperative
Italiane
A.G.C.I AGRITAL
Via A. Borgoni, 78
000153 Roma

Confederazione Cooperative Italiane
FEDERCOOPESCA
Via Torino, 146
00184 Roma

Lega Nazionale Cooperative e Mutue
LEGA PESCA
Via G. A. Guattani, 9
00161 Roma

DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare - Direzione Protezione Natura

U.Off. DPN - 2009 - 0011407 del 25/05/2009

N.
Risposta al D.Off. n.
N.
Prot. N. Allegati

Oggetto: Inclusione dell'anguilla (*Anguilla anguilla*) nell'Appendice II della Convenzione di Washington: richiesta chiarimenti relativi agli obblighi di denuncia e registrazione.

In riferimento alla vostra nota, prot N. 29/U del 4 maggio 2009, si partecipa che il Corpo Forestale dello Stato, sentito il parere di questa Autorità di Gestione, ha definito due circolari esplicative da inoltrare ai Servizi CITES di certificazione periferica relativamente alla tenuta del registro di detenzione CITES.

A tal riguardo, sono già esentati dalla tenuta del registro i grossisti ed i dettaglianti di pesce fresco (escludendo, pertanto, il prodotto congelato) oltre ai laghetti di pesca sportiva, mentre, per quanto riguarda gli impianti d'acquacoltura, farà fede il registro previsto dal D.Lgs. n. 148/08 di applicazione della Direttiva Comunitaria 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie.

Infatti, il suddetto D.Lgs. n. 148/08, già prevede l'obbligo della tenuta di un registro e la tracciabilità del prodotto, sia per le imprese di acquacoltura, che per gli stabilimenti di lavorazione e i trasportatori di specie animali di acquacoltura a scopo sanitario, assumendo di fatto agli obblighi di compilazione del registro di detenzione CITES per le finalità previste dalla L.150/92 e s.m.i..

Per quanto riguarda gli obblighi previsti in caso di importazione, esportazione e ri-esportazione del prodotto e per le relative certificazioni, farà fede quanto già previsto per le specie incluse nell'Allegato B del Reg. CE 338/97.

Premesso quanto sopra, si comunica che lo stesso Corpo Forestale dello Stato ha anche predisposto una circolare informativa concernente gli obblighi previsti in seguito all'inclusione dell'anguilla nelle Appendici CITES che sarà inoltrata a tutte le associazioni del settore ittico.

Si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Aldo Casentino